

## **Ecco le nuove regole di comportamento nello scambio di informazioni tra Collegio Sindacale e Revisori Legali**

Le nuove regole nella 'corporate governance' integrano o sostituiscono quelle dello scorso anno, perché molte delle novità normative che hanno contraddistinto il 2024 hanno un diretto impatto sull'attività di vigilanza del collegio sindacale. Le Norme di comportamento sono regole tecniche a valenza deontologica che forniscono indicazioni per l'attuazione dei precetti normativi che connotano la disciplina del collegio sindacale delle società (quotate e non), sia quando i contenuti dell'attività dei sindaci siano già esplicitati sia quando le disposizioni presentino solo clausole generali. Le integrazioni dell'edizione 2024 sono collegate alle recenti modifiche normative sull'attività dei sindaci. La pubblicazione del Dlgs 6 settembre 2024, n. 125 per il recepimento della direttiva 2022/2464/UE ha reso opportuno inquadrare l'ambito operativo dell'organo di controllo. Quest'organo, tenuto a vigilare sull'adeguatezza degli assetti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, si occupa di sviluppo sostenibile, vigilando in prospettiva e per efficace prevenzione dei rischi sulla rendicontazione di sostenibilità. Questi temi saranno ulteriormente sviluppati durante il 2025 per dare ai sindaci delle società emittenti un quadro di riferimento per svolgere di attività che, sovrapponendosi a quelle tradizionali, necessitano di coordinamento (si pensi, per esempio, alla proposta motivata per la nomina del revisore della sostenibilità). La pubblicazione del Dlgs 136/2024 (correttivo del Codice della crisi) ha reso necessario rivedere la sezione 11 delle Norme dei sindaci di società non quotate, in ordine alla vigilanza nella crisi di impresa, dedicando attenzione alla emersione anticipata della crisi. La nuova formulazione dell'articolo 25-octies del Codice della crisi, infatti, obbliga il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, a segnalare per iscritto all'organo di amministrazione la sussistenza dei presupposti di crisi e di insolvenza per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata. Pur attivandosi l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale nell'ambito delle prerogative che l'ordinamento gli riconosce e che per definizione normativa sono differenti, le Norme di comportamento mettono in evidenza la rilevanza che può assumere un adeguato e tempestivo scambio di informazioni con il revisore legale – ex articolo 2409-septies del Codice civile – per accertare la sussistenza di segnali e, all'esito delle interlocuzioni avviate con l'organo di amministrazione e con lo stesso revisore legale, per effettuare la segnalazione ex articolo 25-octies ricorrendone i presupposti.

## **MEF: il contributo per l'iscrizione al Registro dei Revisori è di 57 euro**

In base a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023, pubblicato sulla GU del 5 gennaio 2024, n. 4, il contributo annuale per gli iscritti al registro è stato rideterminato, **a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 57,00**. E' possibile a tutti gli iscritti al registro, procedere al pagamento on line del nuovo importo accedendo, tramite SPID, o CIE all'area riservata del portale della revisione legale alla voce "contribuzione annuale".

## **Professionisti: il compenso segue la ritenuta nell'incasso delle fatture di fine anno**

Tra le novità contenute nel Dlgs 192/2024 di revisione del regime impositivo dei redditi Irpef-Ires, ce n'è una che riguarda l'imputazione temporale dei compensi indicati nelle parcelle pagate dal sostituto d'imposta negli ultimi giorni del 2024 e incassate dal professionista nei primi giorni del 2025. L'articolo 5, comma 1, lettera b), ha infatti riscritto l'articolo 54 del Tuir, il quale nella nuova versione stabilisce che «le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta».